



Città di Settimo Torinese

Piazza della Libertà, 4
10036 Settimo Torinese
Tel +39 011.8028.211 Centralino
Fax +39 011.800.70.42 Generale
www.comune.settimo-torinese.to.it
P.E.C. settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
P.IVA 01054240013



Settore Territorio Servizio Edilizia Privata

edilizia.privata@comune.settimo-torinese.to.it
tel +39 011.8028.204-205
fax +39 011.8028.357

Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

Applicazione al DURC delle disposizioni previste in materia di certificazione dall'art. 40 comma 2 del DPR n.445/2000 introdotto dall'art. 15, Legge n.183/2011

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, con l'articolo 14, comma 6 bis ha stabilito che:

- **nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva;**
- **il D.U.R.C. non potrà essere consegnato dal privato all'Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.**

Nei rapporti tra privati **restano valide le disposizioni dettate dall'articolo n. 90 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81¹** e, pertanto, in questi specifici casi, il **privato**

¹ Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'**allegato XVII**. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'**allegato XVII**;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione.

potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: **“Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

Autocertificazione

In ordine alla natura del DURC il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione, nella Circolare n.6/2012, ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.

In generale, pur rientrando il Documento nella categoria dei certificati, **esso non può essere autocertificato**, in quanto non è considerabile "oggetto di sicura conoscenza" da parte del dichiarante, come accade, invece, per gli "elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona".

Ci sono delle eccezioni che consentono di autocertificare il DURC e sono quelle espressamente previste dalla specifica normativa di settore. (E' il caso dei contratti di forniture e servizi di importo fino a 20.000 euro, stipulati con la pubblica amministrazione o con le società in house.)

In conclusione, il legislatore con la riforma normativa in ordine alla semplificazione e decertificazione amministrativa, **ha voluto considerare la peculiarità della disciplina relativa al DURC ed ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di Settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva;**
in quest'ultimo caso l'Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL D.U.R.C.

Al fine di poter procedere alla richiesta D.U.R.C. agli Enti preposti al suo rilascio, è necessario fornire i seguenti dati:

D.U.R.C. PER LAVORATORE AUTONOMO

- CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.
- SEDE LEGALE
- SEDE OPERATIVA/IND ATTIVITA'
- CODICE DITTA INAIL
- SEDE INAIL
- P.C.I. INPS
- SEDE INPS

D.U.R.C. PER DATORE DI LAVORO

- CODICE FISCALE/ PARTITA I.V.A.
- SEDE LEGALE
- SEDE OPERATIVA/IND ATTIVITA'
- CCNL APPLICATO
- CODICE DITTA INAIL
- SEDE INAIL
- MATRICOLA AZIENDA INPS
- SEDE INPS
- C.I. CASSA EDILE
- SEDE C.E.M.A.

Si ribadisce l'**obbligo di iscrizione alla Cassa Edile** per tutte le imprese che occupano personale dipendente operai e che svolgano attività inquadrata o inquadrabile nel settore dell'edilizia a mente dell'art. 90 d.lgs n. 81/2008, dell'art. 118 comma 6 d.lgs 163/2006, dell'art. 1 comma 3 l.r. 20/2009 e smi, e dai disposti del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese edili ed affini in vigore.